

Il candidato illustri il meccanismo del rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 267 TFUE, soffermandosi sulla disciplina, sugli aspetti controversi nonché sulla presenza di istituti affini.

Il rinvio pregiudiziale è un meccanismo di carattere processuale che consente ai giudici nazionali di adire la Corte di giustizia *o, ratione materiae, il Tribunale* per ottenere una pronuncia sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione. Lo scopo è garantire l'applicazione uniforme del diritto unionale negli Stati membri, evitando interpretazioni divergenti e l'applicazione di norme invalide.

Il rinvio pregiudiziale è disciplinato dall'art. ~~263 TFUE~~ 267 TFUE. Ai sensi della disposizione, esso può riguardare l'interpretazione dei Trattati e degli atti dell'UE (*rinvio pregiudiziale di interpretazione*), oppure la validità dei soli atti adottati ~~dagli organi~~ dalle Istituzioni dell'UE (*rinvio pregiudiziale di validità*).

Si tratta di un rimedio giurisdizionale indiretto: non sono infatti le parti del giudizio a sollevare la questione dinanzi alla Corte di giustizia, ma il giudice nazionale. Quest'ultimo, quando deve applicare una norma dell'Unione e sorgono dubbi sulla sua interpretazione o validità, può sospendere il procedimento in corso e sottoporre la questione alla Corte di giustizia. All'esito del procedimento, con sentenza interpretativa, la Corte fornisce al giudice nazionale la corretta chiave di lettura della norma; al contrario, se la Corte dichiara l'invalidità di un atto con sentenza di annullamento, questo non potrà più essere applicato nei procedimenti interni. Tuttavia, quest'ultima decisione non ha effetti formalmente annullatori poiché spetta ~~agli organi~~ alle Istituzioni dell'UE provvedere all'abrogazione o alla modifica dell'atto.

~~Il fine ultimo di questo procedimento è di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione negli Stati membri, evitando interpretazioni divergenti e l'applicazione di norme invalide.~~
RIPETIZIONE DEL CONCETTO

Per il rinvio pregiudiziale, sia di validità che di interpretazione, l'art. ~~263 TFUE~~ 267 TFUE prevede che il rinvio sia facoltativo per gli organi giurisdizionali le cui decisioni possono essere impugnate; sia, invece, obbligatorio per quelli di ultima istanza, le cui pronunce non sono soggette a ulteriori mezzi di ricorso.

Nel corso del tempo, la Corte di giustizia si è pronunciata peraltro su due questioni controverse.

La prima concerne la nozione di organo giurisdizionale, poiché non tutti gli organi nazionali che esercitano funzioni giudiziarie rientrano automaticamente in tale definizione. La Corte, con un'ampia giurisprudenza, ha individuato criteri qualificanti che devono ricorrere cumulativamente per riconoscere la legittimazione a proporre il rinvio. **SPECIFICARE QUALI SONO I CRITERI**

La seconda questione riguarda la portata dell'obbligo o della facoltà di rinvio. Secondo la Corte, il giudice nazionale di ultima istanza ha, in linea di principio, l'obbligo di rivolgersi alla Corte di giustizia. **QUALI INDICAZIONI HA FORNITO LA CORTE? INDICARE BREVEMENTE**

Il rinvio pregiudiziale di validità presenta *elementi di* affinità con il ricorso per annullamento previsto dall'art. ~~267-263~~ TFUE, poiché entrambi mirano a garantire la legittimità e la conformità al diritto dell'Unione degli atti emanati ~~dagli organi~~ dalle Istituzioni europee. Entrambi, dunque, contribuiscono a preservare la coerenza e la legalità dell'ordinamento dell'Unione, assicurando che nessun atto contrario ai Trattati possa produrre effetti giuridici. Tuttavia, pur condividendo

tale finalità, i due strumenti si differenziano profondamente quanto a natura, funzione e modalità di attivazione.

Il ricorso per annullamento costituisce un rimedio giurisdizionale diretto, attraverso il quale taluni soggetti — in particolare, gli Stati membri, le Istituzioni e, in casi più limitati, persone fisiche o giuridiche — possono adire direttamente la Corte di giustizia per chiedere l'annullamento di un atto ritenuto illegittimo entro il termine perentorio di ~~90 giorni~~ 60 giorni. Si tratta di un'azione autonoma che si svolge interamente dinanzi al giudice dell'Unione, senza l'intermediazione dei giudici nazionali.

La sentenza di annullamento, emessa all'esito del procedimento, a differenza del rinvio pregiudiziale di validità, produce effetti *erga omnes* comportando la definitiva eliminazione dell'atto dal sistema giuridico dell'Unione senza un ulteriore intervento ~~degli organi~~ delle Istituzioni.

Il risultato e il giudizio finale con suggerimenti per il prosieguo del percorso di preparazione

Voto: 12/20

A. La correttezza grammaticale, sintattica ed ortografica e la padronanza del lessico italiano e giuridico.
La risposta risulta corretta sotto il profilo grammaticale e sintattico. Il lessico risulta poco tecnico in considerazione della specificità della materia. Si rileva, in particolare, l'uso indistinto dei termini "istituzione" e "organo", che nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, rispetto alle altre branche del diritto, assumono una valenza differente e andrebbero pertanto impiegati con maggiore accuratezza.
B. La chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza, nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche.
La linea argomentativa è costruita logicamente ed è quindi ben sviluppata. Nella parte centrale, tuttavia, si riscontra una frase ripetitiva di concetti già espressi che appesantiscono l'esposizione e ne riducono la sinteticità complessiva.
C. Coerenza dell'elaborato con la traccia assegnata, esauriente e pertinente indicazione dell'impianto normativo di riferimento, conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici (sostanziali e processuali), pertinenza degli stessi al quesito da risolvere, riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali.
La risposta al quesito è coerente con la traccia assegnata. Il quadro normativo di riferimento è conosciuto dal candidato e correttamente esposto; si segnala un errore nel numero dell'articolo riportato: art. 263 TFUE in luogo di 267 TFUE e viceversa. Seppur presenti i riferimenti giurisprudenziali appaiono superficiali e meritano maggior approfondimento. Non basta individuare la questione ma anche, ove possibile, la soluzione individuata dalla Corte.

D. Capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinari, anche nel raffronto con istituti simili o differenti.

L'elaborato tiene conto delle connessioni con istituti affini. Ben strutturato il raffronto, che evidenzia una buona capacità di collegare gli istituti giuridici. Si segnala un errore in merito all'indicazione dei termini di decorrenza (90 in luogo di 60 giorni).

E. Suggerimenti per il prosieguo del percorso di preparazione.

Seppur l'elaborato sia sufficiente nel suo complesso si consiglia di:

- 1) rileggere il testo per modificare e/o eliminare le frasi ridondanti ed eventuali refusi.
- 2) curare l'aspetto terminologico che, per quanto corretto per le altre aree del diritto, risulta non specifico per il diritto dell'UE
- 3) Non basta citare in maniera una questione controversa. Laddove possibile, occorre indicare anche la soluzione individuata dalla Corte.